



Arbitro Bancario Finanziario  
Risoluzione Stragiudiziale Controverse

## Collegio di Milano

composto dai signori:

- |   |                                       |
|---|---------------------------------------|
| - Prof. Avv. Antonio Gambaro                    | Presidente (Estensore)                |
| - Prof.ssa Antonella Maria Sciarrone Alibrandi  | Membro designato dalla Banca d'Italia |
| - Prof. Avv. Emanuele Cesare Lucchini Guastalla | Membro designato dalla Banca d'Italia |

- Dott. Mario Blandini

Membro designato dal Conciliatore Bancario Finanziario

- Avv. Guido Sagliaschi

Membro designato dal C.N.C.U.

nella seduta del 13 gennaio 2011 dopo aver esaminato

- il ricorso e la documentazione allegata;
- le controdeduzioni dell'intermediario e la relativa documentazione;
- la relazione istruttoria della Segreteria tecnica

### FATTO

In data 1.2.2010 la ricorrente aderiva ad un programma per il benessere personale offerto da un centro estetico di Parma. Per il pagamento del relativo corrispettivo, pari a € 1.900,00, la cliente versava in contanti € 400,00 e per la quota rimanente di € 1.500,00 optava per un finanziamento con l'intermediario convenuto, strutturato in n. 9 rate mensili di € 172,09 cadauna.

Con lettera del 24.5.2010, indirizzata sia al fornitore dei servizi che all'intermediario, l'associazione dei consumatori – su incarico della ricorrente – rappresentava quanto segue:

- Il centro estetico dal mese di aprile 2010 aveva cessato l'attività, rendendosi inadempiente alle obbligazioni assunte;
- la società, titolare del marchio offerto in Franchising, confermava la chiusura del predetto centro (dalla visura camerale la società di gestione del centro risultava in liquidazione dal 15.4.2010);
- a fronte dell'adempimento da parte dell'intermediario della propria obbligazione, la ricorrente aveva regolarmente pagato le rate di febbraio, marzo e aprile 2010.

In relazione a quanto sopra la predetta associazione faceva "constatare la risoluzione per inadempimento ex art. 1453 c.c." del contratto e invitava l'intermediario a "bloccare il pagamento a favore della ditta", a cui conseguentemente addebitare ogni spesa relativa alla pratica di finanziamento". Nell'occasione faceva rilevare che: "il finanziatore sarà



Arbitro Bancario Finanziario  
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

*legittimato a richiedere la restituzione della somma non al consumatore ma direttamente ed esclusivamente alla società che, rispetto al finanziamento, appare terzo, ma che è colui il quale del finanziamento ha beneficiato*". Infine veniva richiesto alla predetta società la restituzione di quanto incassato e all'intermediario la *"chiusura della pratica"*, facendo altresì presente che *"l'eventuale iscrizione"* in banche dati avrebbe determinato *"consona richiesta risarcitoria in sede civile"*.

L'intermediario, con nota del 23.6.2010, precisava all'interessato che nel rapporto in questione lo stesso rivestiva la qualifica di *"mera mutuante"* e quindi, nei propri confronti, non erano proponibili le azioni derivanti dal contratto stipulato con il fornitore del bene/servizio. Pertanto, in caso di *"eventuali vizi o contestazioni"* per il servizio offerto, cui è stato concesso il finanziamento, o comunicazioni relative al diritto di recesso dal contratto stipulato (fatto salvo quanto previsto dall'art. 67 del D.Lgs n. 206/2005), occorre rivolgersi al fornitore.

Non ritenendosi soddisfatta, il 22.7.2010 l'interessata, facendosi rappresentare dall'associazione dei consumatori, ha presentato ricorso all'ABF.

In premessa la ricorrente ha riipilogato le circostanze che avevano determinato la controversia sostanzialmente nei medesimi termini già sopra riportati.

Nel precisare che dalla rata di maggio 2010 il pagamento delle rate è stato sospeso, l'istante ha richiesto che il Collegio: a) dichiari che la ricorrente *"non deve"* all'intermediario in relazione al finanziamento in precedenza erogato; b) inibisca all'intermediario le azioni esecutive tese al recupero del credito e l'eventuale segnalazione nelle banche dati *"dei cattivi pagatori"*.

Il 2.8.2010 sono pervenute le controdeduzioni, con le quali l'intermediario, oltre a ripercorrere le fasi del reclamo, ha nuovamente ribadito che:

- nel rapporto di specie, la convenuta *"riveste la qualifica di mera mutuante nei cui confronti sono, pertanto, inopponibili le eventuali eccezioni derivanti dal contratto stipulato dalla ricorrente con il fornitore del servizio, come espressamente previsto dalle condizioni del finanziamento"*.
- L'obbligo di rifondere l'importo finanziato trova, la *"propria autonoma ragione d'essere"* nel contratto di credito sottoscritto dalla ricorrente su un apposito modulo, che comproverebbe *"la sussistenza di un vincolo autonomo ed indipendente da quello concluso, invece, con il rivenditore del servizio"*.
- per tutto quello che concerne eventuali vizi o contestazioni relative al servizio, per cui è stato concesso il finanziamento, occorre rivolgersi direttamente all'impresa fornitrice.

La convenuta ha poi precisato che:

- *"non sussiste alcun accordo"* che attribuisce all'intermediario l'esclusiva per la concessione di credito ai clienti della società fornitrice del servizio;
- nella fattispecie in esame *"non possono essere rinvenuti ...elementi configuranti il cosiddetto mutuo di scopo"*;
- analogamente, tutto ciò non trova riscontro nel contratto, in considerazione che: *"l'impiego della somma per il pagamento del servizio acquistato non costituisce affatto una condicio sine qua non dell'erogazione della somma mutuata, ma una mera indicazione priva di qualsivoglia rilevanza negoziale, e che non può conseguentemente incidere nella determinazione della prestazione contrattuale"*;



Arbitro Bancario Finanziario  
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

- la volontà delle parti escludeva un collegamento negoziale tra il contratto di fornitura e quello di finanziamento (in tal senso si fa rinvio alla previsione di cui all'art. 6 delle condizioni generali di finanziamento);

Per tutti i motivi esposti la convenuta ha ribadito che la ricorrente è tenuta al regolare pagamento degli importi concordati alle scadenze pattuite, con conseguente "legittima segnalazione dei dati negativi presso i Sistemi di Informazioni Creditizie a fronte dell'interruzione dei pagamenti".

In considerazione del mancato pagamento delle rate, l'intermediario ha dichiarato di avere già fornito avviso alla ricorrente (comunicazione del 17/07/2010 - all. 4) che - in mancanza di un'immediata regolarizzazione dei pagamenti - provvederà alla segnalazione al sistema informativo.

In relazione a quanto sopra la resistente ha chiesto al Collegio di respingere il ricorso presentato.

La resistente, con mail del 28.12.2010, ha fatto tenere copia di un formulario in bianco, analogo a quello sottoscritto dal ricorrente, ai fini di una migliore comprensione del contratto sottoscritto dalla ricorrente.

DIRITTO

La questione su cui il Collegio è chiamato a pronunciarsi verte sulla vexata quaestio del rapporto trilatero intercorrente tra fornitore di servizi, consumatore, finanziatore.

Al riguardo è però da osservare che tale tormentata questione nel prossimo futuro giurisprudenziale sarà ricondotta in termini meno problematici dal disposto del novellato art. 125 quinquies TUB, rubricato: inadempimento del fornitore, ai sensi del quale: *1. Nei contratti di credito collegati, in caso di inadempimento da parte del fornitore dei beni o dei servizi il consumatore, dopo aver inutilmente effettuato la costituzione in mora del fornitore, ha diritto alla risoluzione del contratto di credito, se con riferimento al contratto di fornitura di beni o servizi ricorrono le condizioni di cui all'articolo 1455 del codice civile.// 2. La risoluzione del contratto di credito comporta l'obbligo del finanziatore di rimborsare al consumatore le rate già pagate, nonché ogni altro onere eventualmente applicato. La risoluzione del contratto di credito non comporta l'obbligo del consumatore di rimborsare al finanziatore l'importo che sia stato già versato al fornitore dei beni o dei servizi. Il finanziatore ha il diritto di ripetere detto importo nei confronti del fornitore stesso (...).*

*Ratione temporis* la norma cita non è applicabile alla fattispecie in oggetto, tuttavia essa rappresenta il punto, attualmente, terminale di una evoluzione giuridica di cui il Collegio, quale, minimale, organo del diritto vivente, deve tener conto.

In secondo luogo va evidenziato che nel caso di specie è pacifico l'inadempimento del fornitore, infatti, dai documenti versati in atti si evince che: dalla visura camerale, effettuata in data 21/5/2010, la società che gestiva il centro estetico in questione risulta iscritta in "scioglimento e liquidazione dal 15 aprile 2010"; la società, titolare del marchio concesso in franchising, con mail del 12 maggio 2010 ha confermato alla ricorrente che il centro in questione era stato chiuso e ha suggerito alla medesima di "rivolgersi ad un legale di fiducia per un consulto a chiarimento della situazione". Locuzione quest'ultima che in forma edulcorata è semanticamente equivalente alla dichiarazione scritta di non voler



adempiere di cui all'art. 1219, comma 2°, n.2, c.c., e produce i medesimi effetti, ovvero integra una ipotesi di mora ex re.

In riferimento a tale situazione fattuale e normativa è da ricordare come la questione del rapporto trilatero intercorrente tra fornitore di servizi, consumatore, finanziatore, sia stata inizialmente impostata in termini di autonomia dei rapporti. Tuttavia tale soluzione specie in un ambiente giuridico in cui la risoluzione del contratto è essenzialmente giudiziale comporta che la causa di finanziamento si autonomizzi rispetto al rapporto sostanziale da cui, invece, trae la propria causa effettiva, e ciò all'infuori dalla formalizzazione cartolare dei titoli di credito, la quale almeno, grazie al suo radicamento storico nelle prassi operative quotidiane, è nota a tutti.

Perciò la normativa consumeristica di origine europea comunitaria ha elaborato con la Direttiva 102/87/CE, e la conseguente normativa interna di attuazione, una attenuazione in riferimento alla ipotesi in cui esista un rapporto di esclusiva a favore del finanziatore per la concessione dei crediti ai clienti del fornitore. A questo stadio della evoluzione del sistema fa precipuo riferimento la resistente.

Senonché la Corte Giust. CE (I sez., 23.4.2009, causa C-509/07, e Corte Giust. CE, 4.11.2007, causa C-429/05) ha chiarito che la sussistenza di tale esclusiva non possa considerarsi quale presupposto la cui mancanza determinerebbe una modifica in peius della posizione del consumatore e che essa deve dunque essere intesa non già come limite alla tutela del consumatore, ma come protezione supplementare offerta al consumatore nei riguardi del creditore, che si aggiunge alle azioni che il consumatore può già esercitare sulla base delle disposizioni nazionali applicabili ad ogni rapporto contrattuale. Poiché le pronunzie della corte di Giustizia hanno in base all'art. 220 Trattato una funzione nomofilattica istituzionalizzata, tutti gli organi decidenti dell'UE, sono vincolati alla interpretazione suddetta ed inoltre sono vincolati a perseguire gli scopi di policy evidenziati dalla Corte di Giustizia nelle decisioni rilevanti. Perciò la giurisprudenza italiana ha già avuto modo di dare rilievo a forme di collegamento negoziale più realistiche le quali, a prescindere da un rapporto di esclusiva tra fornitore, finanziatore e consumatore, danno rilievo al dato di fatto, sicuramente sussistente nel caso di specie, per cui la modulistica attinente al finanziamento sia disponibile presso i locali del fornitore e che lo stesso si prenda cura di completare e spedire la modulistica ad esso attinente, sì da indurre il cliente a ritenere di aver intrapreso un unico rapporto.

L'ABF, uniformandosi all'indirizzo evolutivo del diritto italiano ed europeo, ha già avuto modo di decidere che l'esistenza di un collegamento negoziale tra i due rapporti in essere, finanziatore e cliente finanziato da un lato e cliente e fornitore del bene dall'altro, implichi che l'esistenza, la validità, l'efficacia, l'esecuzione dell'uno influisca sulla validità, efficacia ed esecuzione dell'altro.

Il Collegio non ha motivo di discostarsi da tale orientamento, tanto più che, come evidenziato agli inizi, esso coincide in sostanza con un punto di arrivo normativamente sancito.

Da ciò discende che le rate ancora da corrispondere all'intermediario essendo collegate ad una prestazione non eseguita da parte del fornitore del servizio sono non dovute per difetto funzionale del sinallagma. Parimenti la segnalazione del nominativo della ricorrente presso i sistemi di informazione creditizia risulta ingiustificata.

P. Q. M.

**Il Collegio accogliendo il ricorso dichiara che la ricorrente nulla deve in relazione al finanziamento e che l'intermediario deve provvedere a fare quanto in suo potere per**



Arbitro Bancario Finanziario  
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

**ottenere la cancellazione del nominativo della ricorrente stessa presso i sistemi di informazione creditizia.**

**Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di Euro 200,00, quale contributo alle spese della procedura, e alla ricorrente la somma di euro 20,00 quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.**

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da  
ANTONIO GAMBARO

III CASO.it